



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Originale

Determinazione n. 512 del 11/05/2018

Proposta n.561 del 11/05/2018

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Settore Gare e Contratti

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO
CON UNICO FORNITORE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1
MISURATORE DI PORTATA, A TECNOLOGIA
RADAR, DIGA DEL CUGA. GARA N.
137MM/2017 CIG Z382068817. ESCLUSIONE
SOCIETÀ ISOIL INDUSTRIA SPA



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 512 del 11/05/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO CON UNICO FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MISURATORE DI PORTATA, A TECNOLOGIA RADAR, DIGA DEL CUGA. GARA N. 137MM/2017 CIG Z382068817. ESCLUSIONE SOCIETÀ ISOIL INDUSTRIA SPA

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 1396 del 22.09.2017 con la quale, per le motivazioni in essa riportate, sono stati approvati i documenti di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto per l’importo di € 12.500,00 + iva (oneri di sicurezza non dovuti) mediante procedura negoziata con ricorso al mercato elettronico SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna attraverso una richiesta di offerta (RdO) invitando l’operatore economico ISOIL industria Spa;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1647 del 26.10.2017 con la quale, per le motivazioni in essa contenute, è stata autorizzata la richiesta di offerta (RdO) nel mercato elettronico Sardegna Cat, mediante procedura negoziata con la società ISOIL industria Spa – C.F./P.IVA 13119770157 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del citato Decreto legislativo, sull’importo a corpo complessivo a base di gara di € 12.500,00 + iva (oneri di sicurezza non dovuti);

Considerato che:

- in data 07.11.2017 l’operatore economico è stato invitato a presentare la relativa offerta entro le ore 12.00 del 28/11/2017 e che entro tale data lo stesso ha regolarmente presentato l’offerta;
- si è proceduto ad effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Vista la nota trasmessa via pec in data 16/02/2018 dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 3, con la quale è stato comunicato che a carico di ISOIL INDUSTRIA SPA, C.F. 13119770157 sono risultate le seguenti violazioni definitivamente accertate: “Ricorso avverso la SZ CO1E00124-2014 T9D (2009) per l’anno d’imposta 2009, relativo al contribuente in oggetto, deciso in II° Grado con esito Favorevole all’ufficio con importo contestato di Euro 51.032,00”.

Vista la nota ENAS prot. n. 3922 del 20.02.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione con la quale è stato comunicato alla ditta ISOIL INDUSTRIA SPA le violazioni

definitivamente accertate presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano e la possibilità di presentare giustificazioni sull'irregolarità di cui sopra entro il 12.03.2018;

Vista le note pec prot. Enas nn. 4656 del 28.02.2018 e 5709 del 13.03.2018 con le quali l'operatore economico ISOIL INDUSTRIA SPA ha presentato la documentazione riguardante la irregolarità suindicata;

Viste la nota pec Enas prot. n. 5132 del 07.03.2018 con la quale l'Enas ha dichiarato che: "si riscontra la nota del 27.02.2018 e si precisa che dagli atti trasmessi da codesto operatore economico non si evince quanto da voi dichiarato nella nota citata. Infatti anche le sanzioni sembrerebbero riferirsi a violazione definitivamente accertate come d'altronde è indicato nella nota acquisita via PEC in data 16/02/2018 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 3. Si precisa inoltre che qualora l'importo fosse effettuato decurtato dell'importo di € 12.321,82 la cifra restante di € 39.263,30 è comunque superiore a € 10.000,00, limite sotto il quale non è prevista l'esclusione ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016."

Vista la nota pec Enas prot. n. 5809 del 16.03.2018 con la quale l'Enas ha comunicato che non è possibile procedere all'aggiudicazione fintantoché non pervenga all'Enas il certificato dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 3 attestante la regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e tasse.

Vista la nota pec Enas prot. n. 8562 del 18.04.2018 trasmessa dalla ditta ISOIL INDUSTRIA SPA dalla quale è risultato che la società ha regolarizzato solo in data 17.04.2018, dopo quindi la data di presentazione dell'offerta.

Atteso che:

- le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- è necessario pertanto l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto della società ISOIL INDUSTRIA SPA con sede legale in viale Vittorio Veneto, 24 - 20124 Milano (MI).

Vista la nota Enas prot. n. 8703 del 19.04.2018 con la quale l'Enas ha avvisato la società ISOIL INDUSTRIA SPA della esclusione dalla procedura di gara relativa alla fornitura in oggetto;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di gara relativa alla fornitura in oggetto, per i motivi suindicati, dell'operatore economico ISOIL INDUSTRIA SPA con sede legale in viale Vittorio Veneto, 24 - 20124 Milano (MI), C.F./P.IVA 13119770157;

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Silvia Gaspa

Pubblicata sul sito internet ENAS il

11/05/2018

